PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 21 - numero 4481 di Mercoledì 05 giugno 2019

I quesiti sul decreto 81: nuova visita medica

Sulla possibilità dei lavoratori di un'azienda di richiedere una nuova visita medica da parte del medico competente.

Quesito

In un'azienda ci sono due lavoratori che hanno messo in dubbio l'esito della visita medica periodica effettuata su di loro dal medico competente il quale ha dichiarata la loro idoneità ma con limitazioni e vorrebbero essere sottoposti a una nuova visita. Come si deve comportare l'azienda in questo caso? C'è un riferimento legislativo in merito?

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0587] ?#>

Risposta

Il lettore che ha formulato il quesito segnala, quale datore di lavoro di un'azienda, il caso di due lavoratori dipendenti della stessa che hanno messo in dubbio l'esito della visita medica periodica effettuata su di loro dal medico competente che li ha giudicati idonei allo svolgimento delle mansioni ma con alcune limitazioni, e che hanno pertanto chiesto al datore di lavoro di essere sottoposti a nuova visita con la chiara intenzione di condizionare il medico a rivedere il proprio giudizio. Quale è la via da seguire, chiede ora il datore di lavoro, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro?

La risposta al quesito è nella lettura dell'art. 41 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con il quale il legislatore ha regolamentata la materia della sorveglianza sanitaria da attuare nei luoghi di lavoro a tutela della salute dei lavoratori. Tale articolo infatti con il comma 1 imposto che la sorveglianza sanitaria vada effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 e anche qualora il lavoratore ne faccia richiesta, ponendo in quest'ultimo caso la condizione che la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. Lo stesso art. 41, con il comma 2, ha indicate le visite mediche previste per l'attuazione della sorveglianza sanitaria e fra le stesse, alla lettera c), è stata ribadita la possibilità dell'effettuazione di una visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta.

(...)

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:

Ing. Gerardo Porreca - I quesiti sul decreto 81 - Sulla possibilità dei lavoratori di un'azienda di richiedere una nuova visita medica da parte del medico competente.

 Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it